



I controlli: le prime applicazioni

Avv. Olimpio Stucchi

Milano – TuttoLavoro, 11 Aprile 2016

I controlli: dove siamo oggi?

Il «nuovo» Art. 4, St. lav.

Comma 1: Impianti audiovisivi e «altri strumenti» dai quali derivi anche la possibilità di controllo → *Accordo Sindacale o Autorizzazione Amministrativa.*

Comma 2: Strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa e strumenti di registrazione accessi/presenze → *Esonerati.*

Comma 3: Utilizzo informazioni raccolte «per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro» se:

- adeguata informazione (funzione e modalità d'uso/controlli e tempistica);
- rispetto D.lgs. 196/2003.

Cosa hanno fatto le Società?

1. Adozione «policy aziendale» rigorosa (uso esclusivamente lavorativo); integrazione Codice disciplinare; riformulazione/integrazione informativa Privacy; nuovi accordi sindacali sui sistemi di video-audio sorveglianza o altri strumenti di controllo;
2. Adozione «policy aziendale morbida» (uso promiscuo); previsioni di controlli «anonimi» o «occasional»; modifica delle regole esistenti secondo la necessità contingente;
3. **Stand still: nessun intervento.**

Cosa hanno fatto le Autorità?

1. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza 12 gennaio 2016

(caso Barbulescu/Romania)

Mail aziendale è protetta ex art.8 CEDU («Diritto al rispetto della vita privata»), **MA** il datore può controllarla **SE**:

- ✓ *l'utilizzo per scopi personali dello strumento informatico fornito dall'azienda sia espressamente vietato dal datore di lavoro;*
- ✓ *il controllo sia necessario e proporzionato.*

➔ La privacy sul luogo di lavoro NON è un diritto assoluto.

2. Intervista Garante Privacy, 13 gennaio 2016:

Il controllo datoriale deve essere GRADUALE e conforme ai principi del Codice privacy:

- ✓ *No lettura/registrazione sistematica mail del lavoratore;*
- ✓ *No analisi occulta PC aziendali.*

Cosa accadrà nei prossimi mesi?

Parlamento Europeo e Consiglio dell'Unione Europea dovranno approvare il nuovo **Regolamento generale Europeo sulla protezione dei dati** (prop. REG COM (2012)11): abroga la Direttiva 95/46/CE.



Obiettivo: rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche oggetto di trattamento.

Principi generali: liceità, equità, pertinenza e trasparenza del trattamento.

Diritti: diritto all'informazione trasparente e all'accesso al dato;
diritto alla rettifica e alla cancellazione («oblio»).

(segue)

PRINCIPALI NOVITA':

- Istituzione del c.d. Responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO) → *Scheda Garante Privacy 17.3.2016*;
- Valutazione d'impatto del trattamento sulla protezione del dato e consultazione preventiva dell'Autorità di controllo;
- Potenziamento dell'informativa;
- Registro delle attività di trattamento;
- Data breach: notifica della violazione del dato personale all'Autorità di controllo e all'interessato.

NB: Il Regolamento sarà applicato dopo due anni dall'entrata in vigore.

DISCLAIMER:

Il materiale che precede è stato redatto per finalità di sintesi, a supporto dell'incontro tenuto in data 11 Aprile 2016.

Di conseguenza esso ha carattere esemplificativo e non contiene alcun principio di parere professionale sulla materia trattata.

E' fatto divieto di riproduzione e/o di utilizzo dei contenuti di questo materiale, se non con il preventivo assenso scritto del relatore.



UNIOLEX[®]

STUCCHI & PARTNERS - AVVOCATI

Foro Buonaparte, 12 - 20121 Milano
Tel. +39 02 7249931 – Fax +39 02 87063350
P.IVA 08543190964 - www.uniolex.com